

ALLEGATO TECNICO B

INDIRIZZI PER L'INDIVIDUAZIONE, LA VALIDAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE IN CONTESTI DI APPRENDIMENTO NON FORMALI E INFORMALI

Indice

<u>Premessa.....</u>	<u>2</u>
<u>1. Il Sistema Regionale di Certificazione.....</u>	<u>3</u>
<u>2. Il servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali.....</u>	<u>6</u>
<u> 2.1 Processo di individuazione e validazione.....</u>	<u>9</u>
<u> 2.2 Procedura di certificazione.....</u>	<u>12</u>

Premessa

La Regione Siciliana, <<ente pubblico titolare>> della regolamentazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13¹, con la L. R. 29 dicembre 2016 n. 29 ha istituito il Sistema di certificazione regionale (SCR).

Il SCR disciplina i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali; tali servizi, di titolarità regionale, sono definiti in coerenza con i livelli essenziali di prestazioni e gli standard minimi di servizio (processo, attestazione e sistema) di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e alle conseguenti norme secondarie di attuazione².

In accordo con quanto stabilito dalla L.R. 29/2016³, con il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 17 marzo 2018 sono state definite le *caratteristiche generali del SCR* e le *linee guida per la sua implementazione*.

Rispetto alle *caratteristiche generali* del SCR, il DP Reg. sopra citato precisa lo *scopo* del sistema, ossia favorire lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio di competenze che le persone acquisiscono nel corso della loro vita e nei diversi contesti di apprendimento, agevolandone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità e la *configurazione dei servizi* di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento non formale e informale e di certificazione delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento formale in termini di processo, attestazione e requisiti professionali richiesti per la loro erogazione.

Il DP Reg. 6/2018, inoltre, stabilisce che, aspetti relativi al SCR e di interesse per entrambi i dipartimenti (aspetti relativi alla composizione, nomina e funzionamento delle commissioni d'esame) siano definiti con atto adottato di concerto dall' Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale e dall' Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro.

Il presente allegato rappresenta gli indirizzi relativi al servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento non formali e informali. Tali indirizzi potranno essere sottoposti a revisione periodica, al fine di renderle coerenti e adeguarle alle mutate esigenze del contesto di riferimento.

L'allegato presenta la seguente articolazione:

- il primo capitolo, identifica l'architettura del sistema di individuazione, validazione e certificazione delle competenze all'interno del SCR;
- il secondo capitolo presenta il modello organizzativo del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali, esplicitando il flusso di attività delle procedure di individuazione, validazione (par.2.1) e certificazione (par. 2.2).

¹Decreto legislativo 13 del 16 gennaio 2013, Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

²L. R. 29 dicembre 2016 n. 29, art. 1 comma 3.

³L. R. 29 dicembre 2016 n. 29 art. 1, comma 2.



1. Il Sistema Regionale di Certificazione

Il Sistema di certificazione regionale (SCR), istituito con la L. R. 29 dicembre 2016 n. 29 e definito, nelle sue caratteristiche generali e linee guida di attuazione, nel Decreto del Presidente n. 7 marzo 2018 n. 6, disciplina i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite nei contesti non formali e informali e della certificazione delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento formali.

Il SCR comprende i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, finalizzati a valorizzare il patrimonio degli apprendimenti comunque acquisiti dai cittadini, favorendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità. Attraverso il SCR la Regione Siciliana persegue l'obiettivo di mettere in trasparenza e valorizzare tutte le competenze che costituiscono patrimonio delle persone, indipendentemente dalla modalità di acquisizione e dai percorsi seguiti per apprenderle, al fine di rafforzarne l'occupabilità e la crescita professionale.

Le competenze oggetto di individuazione, validazione e certificazione, sono definibili come *la comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale*⁴.

Le competenze oggetto di individuazione, validazione e certificazione possono essere frutto di apprendimento formale, non formale, informale:

- l'apprendimento formale si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari⁵;
- l'apprendimento non formale, caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, si realizza al di fuori dei contesti di apprendimento formali, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese⁶;
- l'apprendimento informale si realizza, anche a prescindere da una scelta intenzionale, nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero⁷.

I servizi previsti dal SCR sono i seguenti:

4D. lgs 13/2013, art. 2, comma 1, lettera e.

5D. lgs 13/2013, art. 2, comma 1, lettera b.

6D. lgs 13/2013, art. 2, comma 1, lettera c.

7D. lgs 13/2013, art. 2, comma 1, lettera d.



- individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento non formali e informali;
- certificazione delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento formali.

Il SCR:

- attraverso il servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento non formali e informali, risponde alle esigenze delle persone che si presentano sul mercato del lavoro con un bagaglio di esperienze diversificato e sono interessate a valorizzare le competenze comunque acquisite;
- attraverso il servizio di certificazione delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento formali, consente alle persone che partecipano a percorsi formativi di valorizzare le competenze conseguite in itinere o al termine dello stesso.

Il SRC assume come riferimento per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali le qualificazioni comprese nel *Repertorio regionale delle qualificazioni* adottato in applicazione della LR 8 del 17 maggio 2016, "Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale, Disposizioni varie".

Attraverso l'individuazione e validazione delle competenze si perviene al riconoscimento delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale. Ai fini della individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali⁸.

Attraverso la certificazione delle competenze si perviene al formale riconoscimento delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate, acquisite in contesti non formali e informali⁹.

Il DP Reg. del 7 marzo 2018 n. 6 individua le tipologie di attestazioni rilasciabili in esito ai servizi, il loro valore e spendibilità. Le attestazioni rilasciabili in esito all'individuazione e validazione delle competenze acquisite nei contesti non formali e informali sono costituite dal <<Documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite>> e dal <<Documento di validazione>>. In esito alla procedura di certificazione delle competenze validate o delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento formali è previsto il rilascio di un <<Certificato>>. I modelli del <<Documento di validazione>> e del <<Certificato>> sono conformi agli standard di attestazione previsti dall'art. 6 del Decreto legislativo 13/2013 ed ai modelli contenuti nel DM 30.06.2015, allegato 7.

Il processo attraverso cui viene erogata l'individuazione, la validazione e la procedura di certificazione delle competenze validate e di quelle acquisite nei contesti di apprendimento non formali e informali si articola, in coerenza con la normativa nazionale di riferimento¹⁰, nelle fasi di identificazione, valutazione ed attestazione ed è accompagnato da misure di consulenza (informazione e orientamento).

La Regione Siciliana, nel definire il SRC, opera nell'ambito delle proprie funzioni, in quanto <<ente pubblico titolare>>¹¹, ai sensi del D. lgs 13/2013, art. 2, comma 1, lettera f, della regolamentazione dell'individuazione, validazione e certificazione delle competenze riferite a *qualificazioni*¹² rilasciate nel proprio ambito di titolarità.

8D. lgs 13/2013, art. 2, comma 1, lettera i.

9D. lgs 13/2013, art. 2, comma 1, lettera l.

10D. lgs 13/2013 e DM 30.06.2015.



Gli <<enti titolati>> all'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze¹³ sono soggetti in possesso di caratteristiche rispondenti a quanto previsto dalla normativa nazionale in termini di livelli essenziali delle prestazioni. In particolare, gli <<enti titolati>> assicurano il coinvolgimento nell'erogazione dei servizi di personale in possesso di requisiti professionali idonei al presidio degli aspetti di contenuto curricolare, professionale e di metodologia valutativa¹⁴ caratterizzanti le tre funzioni previste nell'allegato 8 del DM 30.06.2015 (Funzione di accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze, Funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, Funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale), come dettagliate all'interno dell'allegato C.

Il DP Reg. sopra citato prevede che gli <<enti titolati>> siano:

- individuati dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro ed includano i Centri per l'Impiego regionali e gli operatori pubblici o privati accreditati ai sensi del DA n. 7 del 24 marzo 2015 "Accreditamento dei servizi per il lavoro della regione Siciliana. Linee guida", comprese le Università, rispondenti alle caratteristiche previste dalla normativa nazionale in termini di livelli essenziali delle prestazioni; gli enti si potranno avvalere, se necessario, delle competenze tecniche e delle strutture logistiche dei soggetti della rete per l'apprendimento permanente così come descritti nelle intese istituzionali tra Governo, Regioni Enti Locali in materia¹⁵;

11D. lgs 13/2013, art. 2, comma 1, lettera f) «ente pubblico titolare»: amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari:

1) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario;

2) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell'ambito delle rispettive competenze;

3) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorità competenti di cui al successivo punto 4;

4) il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto.

¹²Per *qualificazioni* si intendono i titoli di istruzione e di formazione, compresi quelli di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale (D. lgs 13/2013, art. 2, comma 1, lettera m).

13D. lgs 13/2013, art. 2, comma 1, lettera g) «ente titolato»: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera f).

14D. Lgs. 13/2013, articolo 7, comma 1, lettera c.

¹⁵Accordo in Conferenza Unificata del 10 luglio 2014, "Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali".



- individuati dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione e comprendano gli organismi accreditati dalla Regione Siciliana per la formazione.

La Regione Siciliana, in qualità di ente pubblico titolare, è responsabile della *governance* del Sistema di Certificazione attraverso la *governance di funzioni* di indirizzo, regolazione e controllo dell'attuazione. È previsto inoltre che la Regione Siciliana promuova azioni di informazione sul sistema volte a favorire l'apprendimento di una cultura regionale condivisa sulla certificazione.

Nella tabella seguente è riportato un prospetto riassuntivo che riepiloga, per ciascuna fase del servizio, gli enti titolati coinvolti.

FASI	PROCESSO DI INDIVIDUAZIONE E VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE IN CONTESTI NON FORMALI E INFORMALI	PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE VALIDATE E DELLE COMPETENZE ACQUISITE NEI CONTESTI DI APPRENDIMENTO FORMALI
Identificazione	→ Centri per l'impiego regionali → Operatori pubblici o privati accreditati ai sensi del D.A. n. 7 del 24 marzo 2015 "Accreditamento dei servizi per il lavoro della regione Siciliana. Linee guida", comprese le Università	→ Organismi accreditati dalla Regione Siciliana per la formazione ai sensi del DP del 1° ottobre 2015, n. 25, Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, "Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana" e s.m.i.
Valutazione	→ Centri per l'impiego regionali → Operatori pubblici o privati accreditati ai sensi del D.A. n. 7 del 24 marzo 2015 "Accreditamento dei servizi per il lavoro della regione Siciliana. Linee guida", comprese le Università	→ Commissione d'esame nominata secondo quanto previsto nella normativa specifica adottata dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale di concerto con l'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro
Attestazione	→ Centri per l'impiego regionali → Operatori pubblici o privati accreditati ai sensi del D.A. n. 7 del 24 marzo 2015 "Accreditamento dei servizi per il lavoro della regione Siciliana. Linee guida", comprese le Università	→ Organismi accreditati dalla Regione Siciliana per la formazione ai sensi del DP del 1° ottobre 2015, n. 25, Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, "Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana" e s.m.i.

2. Il servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali

Attraverso il servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento non formali e informali la Regione Siciliana valorizza l'apprendimento che le persone, in diverse fasi della vita e situazioni, hanno maturato al fine di accrescere la loro occupabilità e favorire:

- l'accesso al mercato del lavoro;
- la mobilità professionale e geografica, ossia i passaggi da un lavoro ad un altro, nell'ambito della stessa professione o ad una professione diversa, nello stesso o in altri ambiti territoriali,
- lo sviluppo delle competenze, attraverso un accesso alla formazione formale personalizzato, che permetta il riconoscimento in termini di crediti delle competenze variamente acquisite.

Il servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento non formali e informali consente di valorizzare le competenze rendendo trasparenti gli apprendimenti variamente acquisiti, formulandoli avendo a riferimento uno standard costituito dal



Repertorio delle qualificazioni regionali, testimoniandoli attraverso evidenze e riconoscendoli in termini di attestazioni.

Lo standard di riferimento che consente la valorizzazione delle competenze è costituito dal Repertorio regionale delle qualificazioni istituito con la L.R. n. 8 del 17.05.2016 ed adottato con il D.A. n. 2570 del 26.05.2016 dell'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale.

Il Repertorio regionale delle qualificazioni (RQ) comprende gli standard di riferimento relativi alle qualificazioni rilasciabili dalla Regione Siciliana in quanto ente pubblico titolare dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze ai sensi del D. Lgs 13/2013. Gli standard del RQ rappresentano un riferimento per l'istruzione, la formazione e il lavoro: essi da una parte consentono la progettazione di un'offerta formativa coerente con i fabbisogni professionali e formativi del contesto produttivo regionale siciliano e, dall'altra, permettono il riconoscimento e la certificazione delle competenze comunque acquisite.

Il servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze è erogato attraverso uno specifico flusso di attività:

- il processo di individuazione e validazione;
- la procedura di certificazione delle competenze validate.

A seguito del processo di identificazione e validazione il patrimonio di competenze individuali è dapprima ricostruito, testimoniato attraverso evidenze e formalizzato in uno specifico documento con valore di parte prima denominato <<Documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite>>.

Le competenze ricostruite e testimoniate sono quindi sottoposte ad una valutazione e gli esiti sono formalizzati nel <<Documento di validazione>>, documento con valore di parte seconda e di atto pubblico.

La procedura di certificazione prende avvio con l'identificazione, mediante il <<Documento di validazione>>, delle competenze utili per l'ammissione all'esame e procede quindi con la valutazione delle competenze a fini certificatori, basata su un esame condotto da una commissione esaminatrice.

Le competenze certificate sono quindi attestate mediante un <<Certificato>>, documento con valore di parte terza e di atto pubblico.

Per favorire la fruizione del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze sono previste misure di accompagnamento e supporto degli utenti. Il servizio richiede infatti una partecipazione attiva e consapevole da parte delle persone interessate per ricostruire le competenze, per testimoniare e poterle valutare.

L'adesione al servizio è volontaria e si fonda sull'esplicita richiesta della persona interessata a valorizzare le proprie competenze, che deve essere posta nelle condizioni di disporre di tutte le informazioni utili per partecipare consapevolmente al servizio.

Tra le misure di informazione ed orientamento rientrano:

- nel processo di individuazione e validazione, le attività di accoglienza ed informazione dell'utenza propedeutiche all'avvio dell'identificazione delle competenze. Attraverso l'informazione e l'accoglienza è



possibile procedere alla verifica dei requisiti di accesso al servizio, all'identificazione di un effettivo fabbisogno del servizio, alla sua attivazione e/o eventuale rimando ad altro servizio;

- nella procedura di certificazione, le misure di informazione ed accoglienza comprendono attività propedeutiche all'accesso all'esame, di tipo informativo e di introduzione al contesto valutativo, utili a favorire la partecipazione ad una situazione che può essere anche molto lontana dal vissuto e dalle esperienze delle persone che accedono a certificazione dalla validazione, non provenendo da un percorso formativo che vede, quale naturale conclusione, un esame.

Tutti gli oneri relativi al processo di individuazione e validazione delle competenze e alla procedura di certificazione delle competenze validate sono a carico dell'interessato, fatti salvi eventuali interventi diretti a supporto di target specifici, target che saranno indicati dalla Regione Siciliana in specifici atti di programmazione nei quali si preveda il ricorso ai servizi in questione.

Qualora il processo di individuazione e validazione e la procedura di certificazione siano erogati al singolo cittadino su richiesta individuale, al di fuori delle misure previste in specifici atti di programmazione regionale, il costo del servizio sarà determinato coerentemente con la normativa nazionale, che prevede il ricorso ai costi standard¹⁶ e potrà essere modulato anche in funzione del reddito dell'interessato, secondo criteri determinati dalla Regione Siciliana, facendo riferimento a parametri oggettivi¹⁷.

Gli enti titolati all'erogazione del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze comprendono:

- per quanto riguarda il **processo di identificazione e validazione**, i Centri per l'Impiego Regionali, già identificati quali enti titolati nella L.R. 29/2016 e nel DP Reg. 6/2018 e gli operatori pubblici e privati accreditati ai sensi del DA n. 7 del 24 marzo 2015 "Accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione Siciliana. Linee guida" ai "Servizi per il lavoro generali ed obbligatori", tra i quali sono comprese anche le Università; gli operatori pubblici e privati accreditati, se interessati ad essere titolati all'erogazione del servizio di individuazione e validazione, sono tenuti comunque a manifestare il loro interesse alla Regione Siciliana rispondendo alle specifiche procedure di evidenza pubblica;

- per quanto riguarda la **procedura di certificazione**, gli enti titolati sono rappresentati dagli organismi accreditati dalla Regione Siciliana per la formazione DP del 1° ottobre 2015, n. 25, Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, "Disposizioni per l'accREDITamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana" e s.m.i.

A seguire una rappresentazione schematica del set degli enti titolati, i cui requisiti organizzativo-procedurali e tecnico professionali sono definiti nel dettaglio all'interno dell'allegato C.

Processo di individuazione e validazione delle	Procedura di certificazione delle competenze
---	---

¹⁶Il D. lgs 13/2013 prevede, all' articolo 11 comma 3, che gli enti titolati possano stabilire costi standard a carico dei beneficiari dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.

¹⁷Un parametro oggettivo è, ad esempio, rappresentato dall' ISEE, Indicatore della Situazione Economica Equivalente, strumento adottato per valutare la situazione economica delle famiglie che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata (prestazione o riduzione del costo del servizio).



competenze acquisite in contesti non formali e informali	validate
Centri per l'impiego regionali	Organismi accreditati dalla Regione Siciliana per la formazione ai sensi del DP del 1° ottobre 2015, n. 25, Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, "Disposizioni per l'accREDITamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana" e s.m.i. ¹⁸
Operatori pubblici o privati accreditati ai sensi del DA n. 7 del 24 marzo 2015 "AccREDITamento dei servizi per il lavoro della regione Siciliana. Linee guida", nel cui novero sono comprese anche le Università	

2.1 Processo di individuazione e validazione

Il processo di individuazione e validazione consente di realizzare una prima valorizzazione delle competenze acquisite dalla persona, che vengono ricostruite, documentate e quindi valutate. Si espleta secondo il seguente flusso di attività:

- 1) Accoglienza e informazione
- 2) Identificazione
- 3) Valutazione
- 4) Attestazione

1) Accoglienza e informazione: la persona interessata al servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze è accolta da personale dell'ente titolato che acquisisce la domanda e informa l'utente circa le condizioni necessarie all'attivazione del servizio (aver maturato competenze nei contesti di apprendimento non formali e informali attraverso esperienze di tipo lavorativo, di volontariato, nella vita quotidiana ecc.), possibili esiti, configurazione del servizio. Il personale procede quindi, interfacciandosi con l'utente, a sondare l'effettivo bisogno del servizio ed eventualmente a suggerire opzioni alternative nel caso in cui non si ravvisi il possesso dei requisiti minimi per accedere al servizio e/o l'effettiva utilità dello stesso per l'utente.

Qualora la persona, una volta informata, confermi l'intenzione di voler procedere con il servizio, il personale dell'ente titolato procede ad acquisire una formale *richiesta di attivazione del servizio*, a registrare i dati anagrafici della persona, a fissare un primo colloquio finalizzato all'identificazione delle competenze, ad informarla circa il tipo di documentazione da produrre in vista del primo colloquio (curriculum vitae, titoli di istruzione e formazione, contratti di lavoro e quanto altro possa essere utile ai fini della ricostruzione da svolgere e non risulti altrimenti nei sistemi informativi della Regione Siciliana (che comprendono il sistema lavoro/SILAV ed eventuali, se esistenti ed accessibili, altri sistemi).

¹⁸L'art 3 del DP del 1° ottobre 2015, n. 25, Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accREDITamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana e s.m.i. stabilisce che: "1. I destinatari dell'accREDITamento sono gli organismi, con le sedi operative permanenti, che intendono organizzare ed erogare attività formative e/o orientative nel territorio della Regione. 2. Per organismo si intende un soggetto pubblico o privato, giuridicamente autonomo, che ha tra le proprie finalità l'orientamento e la formazione professionale e che dispone di una struttura organizzativa e logistica e di un raccordo sistematico col territorio...5. Sono accreditati di diritto: a) gli enti datoriali, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale; b) le università pubbliche, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e gli altri enti di ricerca e formazione pubblici, gli istituti di alta formazione artistica e musicale (AFAM), gli istituti tecnici superiori (ITS), le istituzioni scolastiche pubbliche e gli istituti superiori parificati legalmente riconosciuti; c) le società, le agenzie e gli enti, comunque denominati, partecipati dalla Regione o da altri enti pubblici, aventi la funzione di erogare servizi formativi ed orientativi...; d) gli organismi accreditati presso altre regioni, in conformità all'Intesa siglata in Conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008 di cui al comma 3 dell'articolo 1. 6. Non sono sottoposte alle procedure di accREDITamento le aziende presso le quali vengono realizzate attività di stage e tirocinio.

2) Identificazione: personale dell'ente titolato all'erogazione del servizio e deputato, anche se in forma non esclusiva, alla funzione di *accompagnamento e supporto alla messa in trasparenza delle competenze*¹⁹, realizza con la persona interessata alla valorizzazione delle proprie competenze un colloquio finalizzato a identificare lo scopo dell'attivazione del servizio, a ricostruire complessivamente le esperienze che la persona ha maturato nel corso della sua vita professionale/associativa/privata, ad identificare lo standard del Repertorio regionale delle qualificazioni che potrebbe costituire il riferimento appropriato per formalizzazione delle esperienze in competenze, a supportare l'utente nella scelta della documentazione (evidenze) utile a testimoniare sia le competenze che le esperienze.

Le evidenze sono definibili come *prove atte a documentare il possesso di determinati apprendimenti* (competenze, abilità, conoscenze) rapportabili agli standard del Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana. A seconda dei *contesti* nei quali le esperienze sono state maturate e degli apprendimenti che testimoniano, si possono distinguere in evidenze relative ad apprendimenti formali, informali e non formali. L'operatore considera, ai fini dell'identificazione delle competenze, anche quelle acquisite nei contesti di apprendimento di tipo formale.

A seconda della forma con cui si presentano, le evidenze sono distinguibili in documentali, di output, di azione. A seguire una rappresentazione schematica.

TIPO EVIDENZE	DESCRIZIONE
Evidenze documentali	<p>Prove consistenti in documenti formali, che testimoniano apprendimenti acquisiti in contesti di apprendimento formale, non formale e informale e risultano rapportabili agli standard del Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana. Rientrano in tale tipologia (elencazione con valore esplicativo, non esaustivo):</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>attestati, titoli, certificati, brevetti, patenti</i>, che si riferiscono alle esperienze formative (rilasciati da istruzione, università, istruzione e formazione, soggetti privati o non compresi nei sistemi regionali di formazione professionale e di istruzione e formazione); - <i>dichiarazioni del datore di lavoro, dichiarazioni di clienti, contratti di lavoro e di collaborazione, dichiarazioni di associazioni/organismi di volontariato, lettere di referenze</i> che si riferiscono alle esperienze lavorative/associative/di volontariato maturate dalle persone.
Evidenze di output	<p>Prove consistenti in semilavorati o prodotti finiti, fisici o immateriali, realizzati dalla persona nell'esperienza lavorativa/associativa/di volontariato, nella vita quotidiana, la cui produzione testimonia il possesso di specifici apprendimenti rapportabili agli standard del Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana. Rientrano in tale tipologia (elencazione con valore esplicativo, non esaustivo): campioni di prodotto, presentazioni, traduzioni, verbali, report, programmi informatici, fotografie.</p>
Evidenze di azione	<p>Prove dalle quali è possibile desumere che la persona ha espresso, in certe situazioni, un determinato tipo di comportamento, la cui manifestazione testimonia il possesso di specifici apprendimenti rapportabili agli standard del Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana. Rientrano in tale tipologia (elencazione con valore esplicativo, non esaustivo): testimonianze di persone che hanno visto esprimere il comportamento, registrazioni audio e video del comportamento.</p>

L'operatore, avvalendosi anche dei documenti eventualmente prodotti dall'utente e delle informazioni già disponibili nel sistema informativo della Regione Siciliana, inizia a stilare il <<Documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite>>. Se la documentazione prodotta dalla persona

¹⁹DM 30.06.2015, allegato 8.



testimonia le esperienze e le competenze individuate, l'operatore può completare la redazione del <<Documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite>>. In caso contrario l'operatore prende accordi con l'utente per concludere il lavoro in un successivo colloquio e definisce quali documenti dovranno essere prodotti per quella data. Il lavoro si conclude con la redazione completa del <<Documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite>> corredato dalla documentazione atta a testimoniare le competenze formalizzate.

L'operatore, nel supportare l'utente nella scelta delle evidenze utili a testimoniare esperienze e competenze, opera applicando criteri (validità, coerenza, esaustività). Le evidenze devono risultare *valide* dal punto di vista formale, *coerenti* ed *esaustive* rispetto a quanto devono testimoniare (esperienze e competenze). L'operatore informa l'utente circa i criteri a cui è opportuno utilizzare nella scelta delle evidenze.

Qualora in fase di identificazione si ravvisassero esigenze di alfabetizzazione di base, l'operatore orienta l'utente verso i CPIA territorialmente competenti.

3) Valutazione: se l'utente è interessato a procedere nel servizio di individuazione e validazione si passa alla fase di valutazione, che consiste nell'esame del <<Documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite>> corredato dalle evidenze atte a testimoniare le competenze formalizzate e nella realizzazione di un colloquio tecnico volto a sondare aspetti che non risultano adeguatamente testimoniati dalle evidenze documentali.

L'esame del <<Documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite>> corredato dalla documentazione atta a testimoniare le competenze formalizzate è condotto da personale dell'ente titolato all'erogazione del servizio e deputato (anche se in forma non esclusiva) alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative²⁰.

Qualora l'ente non disponesse di risorse con i requisiti appropriati al presidio della funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l'esperto di valutazione potrà essere individuato dall'ente titolato attingendo ad una specifica long list costituita dall'Assessorato al lavoro con apposita gestione o avvalendosi delle competenze tecniche della rete per l'apprendimento permanente.

L'esame del documento avviene in base ai criteri di *valore* e *pertinenza* delle evidenze²¹.

Per *valore* delle evidenze si intende prioritariamente la distinzione tra attestazioni di parte prima, seconda e terza²² e, in generale, la loro attendibilità e certezza. Il valore risulta:

- massimo, quando le evidenze consistono in attestazioni di parte terza²³ oppure contratti di lavoro o documentazione di pari livello di attendibilità/certezza;
- medio, quando le evidenze consistono in attestazioni di parte seconda²⁴, quali una lettera di referenze o attestati rilasciati nell'ambito della formazione privata;

²⁰DM 30.06.2015, allegato 8.

²¹DM 30.06.2015, allegato 5, tabella 2.

²²DM 30.06.2015, allegato 5, tabella 2.

²³"Attestazione di parte terza": attestazione rilasciata su responsabilità dell'ente titolare, con il supporto dell'ente titolato che eroga i servizi di identificazione, validazione e certificazione delle competenze ai sensi del D. lgs. 13/2013", art.2 DM 30.06.2015.

- basso, quando le evidenze consistono in attestazioni di parte prima²⁵, aventi valore di *autodichiarazione* o *output* realizzati dall'utente il quale, tuttavia, non ne possa dimostrare la paternità.

La *pertinenza* della documentazione si riferisce alla coerenza delle evidenze rispetto ai contenuti delle qualificazioni di interesse per la validazione.

La considerazione congiunta dei due criteri permette all'operatore di esprimere un giudizio circa la capacità delle evidenze di testimoniare le competenze, che può risultare bassa, media o elevata e di stabilire la configurazione del colloquio tecnico

Il colloquio tecnico è progettato considerando gli elementi (conoscenze ed abilità) che necessitano di essere approfonditi. La somministrazione del colloquio richiede la partecipazione, oltre all'operatore che ha condotto l'esame del <<Documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite>>, anche di un esperto di settore, in possesso dei requisiti atti al presidio della funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale.

Delle attività svolte nella fase di valutazione deve essere tenuto apposito verbale.

4) Attestazione: in considerazione degli esiti delle attività valutative è rilasciato dall'ente titolato all'erogazione del servizio un <<Documento di validazione>>, documento con valore di parte seconda e di atto pubblico.

2.2 Procedura di certificazione

La procedura di certificazione permette di accertare, attraverso un esame condotto da una commissione nominata nel rispetto delle indicazioni della Regione Siciliana, le competenze delle persone che hanno conseguito un <<Documento di validazione>>.

A seconda del tipo di risultato attestato attraverso il <<Documento di validazione>>, l'esame tenderà ad accertare singole competenze o una intera qualificazione del Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana.

L'esito dell'esame consiste in un giudizio di idoneità o di mancata idoneità al conseguimento di una <<Certificato>>, che può riferirsi a singole competenze o ad una intera qualificazione. L'idoneità è riconosciuta nel caso in cui il candidato abbia superato un punteggio soglia.

Il punteggio soglia è dato dalla somma ponderata tra il punteggio attribuibile all'esame ed il punteggio di ammissione all'esame. Al candidato proveniente dalla validazione è attribuito un punteggio di ammissione all'esame che corrisponde al massimo attribuibile.

Al momento sono certificabili esclusivamente intere qualificazioni del Repertorio regionale; a seguito della messa a regime del sistema di certificazione o sulla base di specifici atti di programmazione,

24"Attestazione di parte seconda": attestazione rilasciata su responsabilità dell'ente titolato che eroga servizi di identificazione, validazione e certificazione delle competenze, in rapporto agli elementi di regolamentazione e garanzia del processo in capo all'ente titolare ai sensi del D. lgs. 13/2013", art.2 DM 30.06.2015.

25"Attestazione di parte prima": attestazione la cui validità delle informazioni contenute è stata dalla autodichiarazione della persona, anche laddove attuata con percorso accompagnato e realizzata attraverso procedure e modulistiche predefinite", art.2 DM 30.06.2015.



potranno essere certificabili anche singole competenze afferenti a Profili professionali presenti nel Repertorio regionale previa definizione di specifiche indicazioni per la progettazione formativa e la valutazione finale che verranno disposte con specifico atto.

Per la procedura di certificazione occorre fare riferimento anche a quanto indicato nel paragrafo A.1 dell'allegato A.

La procedura di certificazione si espleta secondo un flusso di attività.

1) Identificazione: la persona in possesso di un <<Documento di validazione>>, che attesti il possesso di singole competenze o una intera qualificazione del Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana, può presentare la richiesta di accesso all'esame finale per la certificazione delle competenze e il rilascio del relativo certificato presso un ente di formazione titolato a svolgere esami per lo standard di riferimento di interesse e che abbia in calendario tale esame.

L'ente presso cui la persona ha conseguito la validazione la supporta nella fase di iscrizione all'esame. La richiesta di accesso all'esame è formulata su uno specifico modulo messo a disposizione dall'ente presso cui si svolge l'esame ed è sottoscritta dall'utente. In caso di accesso ad esami connessi al rilascio di attestazioni relative a percorsi normati è necessario verificare la possibilità di accesso considerando la specifica normativa di riferimento.

L'ente presso cui si è realizzata la validazione fornisce all'ente presso cui si svolgerà l'esame tutta la documentazione necessaria a stabilire l'ammissibilità del candidato, consistente in: verbale di validazione delle competenze, nel quale sono registrati gli esiti della valutazione delle evidenze e del colloquio tecnico, <<Documento di validazione>> corredato da <<Documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite>>.

L'ente titolato presso cui si realizzerà l'esame, durante uno scrutinio appositamente organizzato per determinare l'ammissibilità dei candidati all'esame finale, acquisisce la richiesta di ammissione ed esamina la documentazione pervenuta. Proceda quindi a determinare, se la documentazione è completa, l'ammissibilità dell'utente all'esame finale previa constatazione della copertura, da parte del <<Documento di validazione>>, di singole competenze o della intera qualificazione corrispondente allo standard di riferimento del percorso formativo. A seguito della messa a regime del sistema di certificazione potranno essere certificabili anche le singole competenze afferenti a Profili professionali presenti nel Repertorio regionale previa definizione di specifiche indicazioni che verranno disposte successivamente.

Gli esiti dell'esame di ammissibilità sono registrati nel verbale di ammissione all'esame reso disponibile alla Commissione d'esame all'atto del suo insediamento. Al candidato proveniente dalla validazione è attribuito un punteggio di ammissione all'esame che corrisponde al massimo attribuibile.

L'utente viene accompagnato a sostenere l'esame dall'ente che ha gestito il servizio sino alla fase di validazione, che gli fornisce adeguate informazioni di carattere generale sull'esame (a titolo esemplificativo: organizzazione, numero e tipo di prove, durata) in modo da metterlo nelle condizioni di potersi organizzare e partecipare consapevolmente alle prove.

2) Valutazione: la valutazione consiste nella realizzazione dell'esame. Si avvia con l'insediamento della commissione composta, secondo quanto previsto nel DP Reg. 6/2018, da un Presidente, un Esperto di settore ed un Esperto di valutazione. Per approfondimenti sulla composizione, nomina e funzionamento della commissione d'esame si rimanda agli allegati A e C del presente atto.

La Commissione validamente costituita acquisisce i seguenti documenti relativi ai candidati che accedono all'esame dalla validazione:



- verbale di ammissione all'esame;
- <<Documento di validazione>>;
- <<Documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite>>.

L'ente che ha gestito il servizio nelle fasi di individuazione e validazione, attraverso un proprio operatore, presenta alla Commissione d'esame, con le modalità in presenza o a distanza ritenute più opportune, il caso dell'utente che accede all'esame dalla validazione.

Per il dettaglio relativo alla progettazione delle prove e allo svolgimento dell'esame finale si rimanda all'allegato A del presente atto (paragrafi A.1.2.1 e A.1.2.3).

Al termine dello svolgimento dell'esame, la Commissione, in base ai verbali relativi alla prova pratica ed al colloquio ed al punteggio di ammissione all'esame, attribuisce a ciascun candidato il punteggio complessivo e formula il giudizio di idoneità/non idoneità.

Tutti gli atti delle prove d'esame rimangono in custodia all'ente gestore secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3) Attestazione: l'ente titolato rilascia al candidato che ha superato l'esame, in considerazione degli esiti delle attività valutative, un <<Certificato>>, documento con valore di parte terza e di atto pubblico. Il <<Certificato>> può riferirsi ad intere qualificazioni del Repertorio delle qualificazioni regionali o a singole competenze.

Nel caso in cui l'esame non sia stato superato, ossia non siano state accertate le competenze che si intendevano valutare e che erano state validate, non è rilasciata alcuna attestazione.

Nel caso in cui l'esame sia stato parzialmente superato e sia stato possibile accertare alcune delle competenze che si intendevano valutare e che erano state validate, è possibile rilasciare un <<Certificato>>.

Tutti gli oneri relativi alla procedura di certificazione delle competenze validate, ivi compresi gli oneri relativi all'identificazione delle competenze di persone che accedono all'esame finale direttamente da validazione (richiesta di accesso all'esame finale, esame della documentazione, formalizzazione degli esiti di apprendimenti, espressione del giudizio di ammissione) sono a carico dell'interessato, fatti salvi eventuali interventi diretti a supporto di target specifici che potranno essere indicati con successivi atti.

Qualora il processo di individuazione e validazione e la procedura di certificazione siano erogati al singolo cittadino su richiesta individuale, al di fuori delle misure previste in specifici atti di programmazione regionale, il costo del servizio sarà determinato coerentemente con la normativa nazionale, che prevede di norma il ricorso ai costi standard²⁶ in misura minima, e potrà essere modulato anche in funzione del reddito dell'interessato, secondo criteri determinati con successivi provvedimenti, facendo riferimento a parametri oggettivi²⁷.

²⁶Il D. lgs 13/2013 prevede, all' articolo 11 comma 3, che gli enti titolati possano stabilire costi standard a carico dei beneficiari dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.

²⁷Un parametro oggettivo è, ad esempio, rappresentato dall' ISEE, Indicatore della Situazione Economica Equivalente, strumento adottato per valutare la situazione economica delle famiglie che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata (prestazione o riduzione del costo del servizio).

